



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....X Legislatura

556/A

1.

Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 51 del 10/04/2018

“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera a) del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, derivante dalla sentenza n. 1373/2009 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto, con l'art. 73, una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art. 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;**
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;**
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);**
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;**
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.**

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a), i debiti rivenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali, la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità

del debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva come per legge, di seguito descritto.

Relazione sulla formazione del debito

Con sentenza n. 1373 del 04/06/2009 Il Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sezione di Lecce ha accolto il ricorso della Società Le Nuove dune Srl, e per l'effetto ha dichiarato l'obbligo della Regione Puglia di concludere con atto espresso il procedimento relativo al rilascio di una concessione demaniale per la realizzazione di una spiaggia libera attrezzata nel territorio del Comune di Porto Cesareo (Lecce) e ha condannato la Regione Puglia e il Comune di Porto Cesareo al pagamento delle spese processuali.

Con riferimento all'istanza di concessione della ricorrente, dell' 11 novembre 2005, in data 22 marzo 2006 l'Amministrazione Regionale autorizzava il Comune di Porto Cesareo alla prosecuzione dell'istruttoria, compresa l'acquisizione dei pareri di altre amministrazioni.

Stante l'inerzia dell'amministrazione comunale, la ricorrente presentava ricorso volto ad accertare il silenzio assenso e in subordine chiedeva la conclusione del procedimento con atto espresso mentre la Regione Puglia con provvedimento n. 8890 del 10 agosto 2007 avocava a se il procedimento concessorio in esame, senza poi di fatto concluderlo.

A seguito della predetta sentenza la Regione Puglia ha provveduto al rilascio della Concessione n. 18 del 26/04/2010, mentre occorre provvedere con il Comune di Porto Cesareo alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, in favore dell' avvocato Maria Domenica Campanelli, per € 750,00 (oltre IVA e CAP come per legge).

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1 lett. a) cit. art. 73 D. Lgs. n. 118/2011, la legittimità del debito derivante dalla predetta sentenza.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 475,80= si provvede mediante imputazione nel bilancio del corrente esercizio a:


- Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 - **Capitolo 1317 Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali dell'importo di € 475,80;**

All'impegno, liquidazione e pagamento, in favore del creditore si provvederà con successiva determinazione della Sezione.

Il Funzionario A.P.
Attività di gestione
Dott.ssa Viviana Di Cosmo



Il Dirigente della Sezione Demanio Costiero
e Portuale
Avv. Costanza Moreo



Il Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione
Dott. Angelosante Albanese

L'assessore al Bilancio
Avv. Raffaele Primontese



6.

Legge Regionale _____ 2018, n. _____

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 di debito fuori bilancio relativo a spese della Sezione Demanio e Patrimonio imputazione al bilancio di competenza 2018.

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lettera a) del D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

"E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera a) del D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 1373 del 04/06/2009 del TAR Puglia -Lecce dell'importo di € 475,80=

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio indicato all'articolo precedente si provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio di:

Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 - Capitolo 1317 Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali dell'importo di € 475,80=